

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE di ERGO Previdenza S.p.A.**

*Adottato dalla Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2008*

**CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società ERGO Previdenza S.p.A..

Esso è a disposizione degli azionisti che ne facciano richiesta presso la sede della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari.

**CAPO II – DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELL'APERTURA DEI LAVORI**

**Articolo 2**

Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto, ovvero i loro delegati o rappresentanti.

Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale e l'esibizione al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, di titolo idoneo di legittimazione (nonché eventuale delega o documento scritto atto a conferire la rappresentanza), che sarà ritirato dagli incaricati contro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e da esibire a richiesta.

**Articolo 3**

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.

Il rappresentante della Società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile ai sensi di legge, o un suo delegato, assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da questi incaricata.



**Previdenza** I dipendenti della Società, quelli di Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, possono partecipare ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal legale rappresentante e/o dall'Amministratore Delegato della Società o da persona da questi incaricata.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno non festivo che precede la data dell'Assemblea riportata nell'avviso di convocazione e resa nota al pubblico.

#### **Articolo 4**

All'ora fissata nell'avviso di convocazione la persona indicata dallo Statuto presiede l'Assemblea. Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze.

Il Presidente si avvale di personale qualificato della Società o da questa incaricato per verificare il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato ai sensi di Statuto dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia.

Il Presidente dell'Assemblea, ove lo reputi necessario, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti intervenuti, con l'assenso dell'assemblea.

#### **Articolo 5**

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e non vi sia opposizione da parte della maggioranza del capitale presente e/o rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza del capitale rappresentato su proposta del Presidente, può decidere l'aggiornamento della riunione in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità; in tal caso la proposta del Presidente fissa il luogo, il giorno e l'ora della nuova adunanza per la prosecuzione dei lavori assembleari



**P r e v i d e n z a** entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento. Detto termine deve comunque essere inferiore a 30 giorni. Alla riunione di prosecuzione dei lavori possono partecipare i soci non intervenuti alla prima adunanza, purché già allora in possesso della legittimazione ad intervenire. Il Presidente in apertura della riunione di prosecuzione ne verifica la regolarità di costituzione.

Il Presidente può disporre che i lavori assembleari vengano registrati in modalità audiovisiva, al fine di agevolare la redazione del verbale dell'Assemblea; redatto quest'ultimo, la registrazione verrà annullata. Tale videoregistrazione dovrà avvenire in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

Salva diversa deliberazione assunta dal Presidente, nei locali in cui si svolgono i lavori assembleari non è ammesso l'utilizzo di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Non è parimenti ammesso l'utilizzo di strumenti di telefonia mobile o similari.

## **Articolo 6**

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenze, da allegare al verbale assembleare, nel quale sono individuati gli azionisti intervenuti in proprio, per delega o ad altro titolo previsto dalla legge, specificando il numero delle azioni possedute.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori assembleari.

## **Articolo 7**

Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non vengano raggiunte, il Presidente, trascorso un lasso di tempo giudicato congruo dal medesimo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, e comunque non inferiore ad un'ora ne dà comunicazione agli intervenuti, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della successiva convocazione. In tale caso viene redatto apposito verbale di diserzione sottoscritto dal Presidente e da colui che lo assiste, individuato tra i presenti. In apertura di Assemblea di seconda convocazione il Presidente provvede comunque ad attestare la diserzione della Assemblea in prima convocazione.

## **Articolo 8**

Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. Il Presidente ha inoltre facoltà di prevedere una discussione unitaria di due o più punti all'ordine del giorno.

Il Presidente e, su suo invito, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Società presenti, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Ove azionisti abbiano richiesto, ai sensi di legge e di statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, il Presidente può concedere agli stessi un tempo non superiore a 15 minuti per illustrarne le motivazioni e le conseguenti proposte deliberative.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o sia presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli azionisti, in ottemperanza alle disposizioni di legge ed a quanto indicato nell'avviso di convocazione.

## **Articolo 9**

Gli azionisti intervenuti hanno diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente dopo che sia stata data lettura dell'argomento all'ordine del giorno sul quale si desidera intervenire e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione. La richiesta di intervento deve essere formulata per alzata di mano, salvo che il Presidente abbia disposto la presentazione di domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce. Il Presidente dà la parola secondo l'ordine cronologico delle richieste; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente dà la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

## **Articolo 10**

Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 15 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.

Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può



**P r e v i d e n z a** determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di due minuti.

Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale gli toglie la parola.

### **Articolo 11**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale presenti possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola il Segretario dell'Assemblea e gli altri Dirigenti della Società, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

### **Articolo 12**

Il Presidente o, su suo invito gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale presenti, rispondono alle eventuali richieste di chiarimento contenute negli interventi degli azionisti al termine di ciascun intervento, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

### **Articolo 13**

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi.

A questi effetti il Presidente può, in aggiunta al caso previsto all'ultimo comma dell'art 10, togliere la parola nei casi seguenti:

qualora l'oratore parli senza averne facoltà, o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli; previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione; nel caso in cui l'oratore pronunci parole, frasi sconvenienti o ingiuriose; nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più dei presenti impedisca il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente lo/li ammonisce a desistere da tale comportamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali della riunione per tutta la durata della discussione.

### **Articolo 15**

Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

## **CAPO IV – DELLA VOTAZIONE**

### **Articolo 16**

Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione.

### **Articolo 17**

Il Presidente può disporre che la votazione intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

### **Articolo 18**

Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese.

Il Presidente stabilisce prima dell'apertura della discussione le modalità di espressione del voto e può fissare il tempo massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

Nel caso in cui vengano presentate più proposte di delibera, anche nella forma di emendamenti a proposte già presentate, le stesse vengono messe in votazione secondo l'ordine di presentazione fino all'approvazione della proposta che abbia conseguito la maggioranza di legge o di Statuto.

Gli azionisti che votano contro o si astengono devono in ogni caso fornire il proprio nominativo al personale incaricato



## **Previdenza Articolo 19**

Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi il Presidente proclama i risultati della votazione. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.